



PROVINCIA DI LIVORNO

COPIA DELL' ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Atto n. 166

O G G E T T O: PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE "CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA LOCALE DEGLI EVENTI".

L'anno duemilaotto, addì 14 del mese di Ottobre alle ore 12:30 nella sala delle adunanze della Provincia di Livorno, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale.

Presiede la Vice Presidente Sig. Monica Giuntini.

All'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

KUTUFÀ GIORGIO	Presidente	Assente
GIUNTINI MONICA	Vice Presidente	Presente
BANDINI LAURA	Assessore	Presente
CIONI RENZO	Assessore	Assente
BONSIGNORI FAUSTO	Assessore	Presente
CANOVARO MARCELLO	Assessore	Assente
SCATENA MAURIZIO	Assessore	Presente
SCELZA FRANCESCO	Assessore	Presente
PENCO MAURO	Assessore	Presente
MARROCCO ANNA MARIA	Assessore	Presente
GARUFO ROCCO	Assessore	Assente

Risultano assenti i Sigg.: Kutufà Giorgio, Cioni Renzo, Canovaro Marcello, Garufo Rocco.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Dott. Paolo Dini.

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

O G G E T T O: PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE "CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA LOCALE DEGLI EVENTI".

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso:

- che con la legge 24 febbraio 1992, n. 225 è stato istituito il Servizio Nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo dei danni derivanti da eventi calamitosi;
- che, ai sensi della citata legge n. 225/1992, all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali;
- che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato, alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", ha delineato un nuovo assetto delle competenze anche in materia di Protezione civile;
- che la Regione Toscana con Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 "Ordinamento del Sistema Regionale della Protezione Civile e disciplina della relativa attività" ha ribadito che "La protezione civile ha come finalità la tutela dell'incolumità della persona umana, l'integrità dei beni e degli insediamenti dai danni derivanti da calamità e da altri eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, attraverso il concorso di risorse, competenze e discipline sinergicamente operanti."
- che l'art. 7 della L. R. n. 67/2003 suddetta recita:
 - "...il sistema regionale della protezione civile costituito da:*
 - a) la Regione, comprensiva degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione nonché dalle aziende USL ed in generale dalle strutture facenti parte del servizio sanitario;*
 - b) gli enti locali;*
 - c) il volontariato operante nel territorio regionale*

Preso atto:

- della Legge Regionale n° 67 del 29 dicembre 2003 "Ordinamento del sistema regionale della Protezione Civile e disciplina della relativa attività" che prevede interventi finanziari della regione sia per gli eventi di rilevanza regionale che di rilevanza locale;
- del Decreto del Presidente della Giunta Regione Toscana 19 maggio 2008 n° 24/R, che in attuazione della Legge Regionale 67/2003, disciplina gli interventi finanziari regionali suddetti;

– della Deliberazione della Giunta Regionale n. 627 del 4 agosto 2008 “Approvazione criteri e procedure per la valutazione della rilevanza locale degli eventi”;

Considerato che:

- ai sensi dell’art. 9 comma 2 del Decreto 24/R del 19 maggio 2008 le Province devono disciplinare le attività relative alla valutazione ed alla dichiarazione di rilevanza locale degli eventi di protezione civile e le procedure di raccordo con la regione e con i comuni ai fini dell’applicazione degli strumenti finanziari previsti dal medesimo regolamento, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso;
- tale disciplina costituirà elemento essenziale del Piano Provinciale di Protezione Civile in corso di redazione
- il DPGR n. 241R del 19 maggio 2008 è entrato in vigore il 19 settembre 2008;

Visto il disciplinare “Criteri per la valutazione e dichiarazione della rilevanza locale degli eventi di protezione civile” allegato al presente atto;

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art 49 del TUEL N. 267/2000;

A voti unanimi;

DELIBERA

1. di approvare il disciplinare “Criteri per la valutazione e dichiarazione della rilevanza locale degli eventi di protezione civile” allegato al presente atto;
2. di dare atto che la suddetta disciplina costituirà elemento essenziale del Piano Provinciale di Protezione Civile in corso di redazione;
3. di trasmettere il disciplinare suddetto alla Regione Toscana, ai Comuni, alle Comunità montane, ai Centri Operativi Intercomunali ed al Circondario della Provincia di Livorno.
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con votazione separata, palese ed unanime.

Il presente atto consta di un allegato.



PROVINCIA DI LIVORNO

Pareri di cui all'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.267

ALLEGATO alla delibera G.P. N. 166 in data 14/10/2008

OGGETTO: PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE "CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA LOCALE DEGLI EVENTI".

Dipartimento delle Infrastrutture e Protezione

Vista la proposta di delibera in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine:

- **alla regolarità tecnica** ai sensi dell'art. 49-comma 1° del T.U. 18.08.2000 n. 267

Livorno, li 10/10/2008

Il Dirigente Responsabile del Servizio
f.to **PIEROBON CARLO**

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente
F.to Sig.ra Monica Giuntini

Il Vice Segretario Generale
F.to Dott. Paolo Dini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Rep. Del Messo Provinciale N. 680

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – 1° comma – T.U. 267/2000

IL MESSO PROVINCIALE
F.to Marco Costanzo

Livorno, li 15/10/2008

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo.

Livorno, li

L'incaricata del servizio
Segreteria Generale
Ombretta D'Orto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva il 14/10/2008

a seguito della dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma - T.U. n. 267/2000

a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio senza reclami, ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – T.U. n. 267/2000

L'incaricata del servizio
Segreteria Generale
F.to Ombretta D'Orto

Livorno, li

**DISCIPLINARE
CRITERI PER LA VALUTAZIONE E DICHIARAZIONE DELLA RILEVANZA LOCALE
DEGLI EVENTI DI PROTEZIONE CIVILE**

Il presente documento definisce, in attuazione del DPGR n. 24R del 19/05/2008 art. 9 comma 2 alla D.G.R. n° 627 del 4 agosto 2008 i criteri che la Provincia di Livorno adotterà ai fini della valutazione ed alla dichiarazione di rilevanza locale degli eventi di protezione civile e le procedure di raccordo con la regione e con i comuni ai fini dell'applicazione degli strumenti finanziari previsti dal medesimo regolamento.

La presente disciplina costituirà elemento essenziale del Piano provinciale di Protezione Civile in corso di redazione.

1 – Valutazione della rilevanza locale

La sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di rilevanza locale dell'evento può essere accertata solo se sono state attuate correttamente le procedure di segnalazione previste dalle disposizioni regionali in materia.

La rilevanza locale dell'evento è dichiarata a seguito dell'accertamento della presenza contemporanea dei seguenti presupposti:

- 1) sussistenza di un evento naturale o connesso con l'attività dell'uomo qualificabile come fattispecie di protezione civile,
- 2) applicabilità degli strumenti finanziari previsti dal Regolamento regionale approvato con DPGR n. 24R/2008

Per la valutazione della rilevanza locale si tiene conto dei seguenti elementi:

- a) sistema delle segnalazioni/monitoraggio eventi trasmessi dai Comuni, dalle Comunità Montane e/o dai Centri Operativi Intercomunali ai sensi delle disposizioni regionali
- b) ulteriore documentazione informativa pervenuta dai Comuni, dalle Comunità Montane e/o dai Centri Operativi Intercomunali o comunque acquisita nell'ambito di appositi contatti con i medesimi.
- c) esiti di sopralluogo tecnico effettuato dagli uffici della Provincia di Livorno.

1.1 - Sussistenza di un evento qualificabile come fattispecie di protezione civile

Gli elementi da verificare sono:

- 1) presenza di un accadimento (frana, allagamento, tromba d'aria ecc.):
 - nuovo (quindi non una criticità preesistente rispetto alla segnalazione, fatti salvi i fenomeni di aggravamento di situazioni preesistenti),
 - straordinario (quindi non ricorrente, quali ad esempio allagamenti urbani per intasamento rete fognaria, caduta di rami e/o tegole per vento forte),
 - non ascrivibile a responsabilità di terzi (quali ad esempio smottamenti o lesioni ad edifici occorsi in corrispondenza di lavori)
- 2) la necessità di immediata attivazione di interventi a salvaguardia della popolazione attraverso il concorso di risorse tecniche, organizzative, operative, con esclusione quindi di quegli accadimenti risolvibili nell'ambito delle ordinarie procedure gestionali del comune.

1.2 Applicabilità degli strumenti finanziari previsti dal Regolamento regionale approvato con DPGR n. 24R/2008

La dichiarazione di rilevanza locale non è disciplinata dalla LR n. 67/2003, ma nel regolamento regionale 24/2008 ai soli fini di verificare la sussistenza delle condizioni per l'accesso agli strumenti finanziari a ciò predisposti.

Ove si ritenga sussistente la qualificazione di evento di protezione civile richiamata sub punto 1.1, è quindi necessario verificare la possibilità di applicare le linee finanziarie ivi previste che riguardano:

- a) per le spese di soccorso: fondo provinciale – fondo regionale di rotazione con obbligo di restituzione)
- b) per le spese di ripristino: fondo regionale di rotazione con o senza obbligo di restituzione)

A tali fini devono essere presi in considerazione gli interventi per i quali i comuni richiedono il contributo e verificata la relativa tipologia (soccorso o ripristino) alla luce di quanto disciplinato nel DPGR n. 24 R /2008 e di seguito dettagliatamente riportato.

1.2.1 Rientrano nelle spese di soccorso:

- tutti gli interventi dettagliatamente indicati all'art. 4 comma 1 del Regolamento regionale e in particolare quelli connessi a:
 - a) adozione di provvedimenti di evacuazione della popolazione;
 - b) primo ripristino manufatti posti a difesa di aree antropizzate
 - c) primo ripristino officiosità idraulica
 - d) primo ripristino viabilità di accesso a centri abitati rimasti isolati
- gli interventi richiamati allo stesso art. 4, comma 2 purchè abbiano le caratteristiche di urgenza ed indifferibilità richiamate nello stesso comma e di seguito esplicitate:
 - e) la prima stabilizzazione di dissesti atta a revocare i provvedimenti di evacuazione adottati purchè l'evacuazione riguardi centri abitati (quindi agglomerati di abitazioni di residenza e non singoli edifici) ovvero edifici pubblici per l'esercizio di funzioni essenziali che non possano essere provvisoriamente delocalizzate (quali ad esempio ospedali o edifici che ospitano il complesso degli uffici comunali e non singoli uffici); ove la stabilizzazione sia finalizzata ad evitare l'evacuazione, deve evidentemente trattarsi di intervento di immediata realizzazione e completamento.
 - f) gli interventi di completamento che attengono le opere provvisorie di cui alle precedenti lett. b), c), d) inidonee ad assicurare quantomeno il preesistente livello di sicurezza e che pertanto devono essere realizzati in via urgente e improcrastinabile.

Relativamente agli interventi sulla viabilità, ferma restando la fattispecie di cui alla lett.d) il carattere urgente ed improcrastinabile può considerarsi sussistente ove:

- g) l'interdizione della viabilità sia totale e non vi siano alternative idonee a garantire un effettivo accesso a centro abitati, considerata la lunghezza delle medesime e le caratteristiche di percorribilità in rapporto alla tipologia di traffico della viabilità interrotta;
- h) l'interdizione della viabilità sia parziale, non vi siano alternative idonee ai sensi della precedente lett.g) e la limitazione non consenta il traffico veicolare pesante in presenza di cantieri lavoro o attività produttive ovvero l'accesso di veicoli pesanti di

soccorso in presenza di qualificate condizioni di rischio localizzate nell'area servita dalla viabilità in questione (es presenza di industria a rischio).

In tutte le fattispecie di lavori pubblici considerate dal regolamento costituisce ulteriore elemento di valutazione della ascrivibilità alla categoria delle spese di soccorso il tempo di realizzazione dell'intervento, che deve essere ultimato in tempi compatibili con lo svolgimento della fase di soccorso e di immediato superamento delle criticità più significative; in via generale i tempi sono considerati compatibili ove non superiori a 60 giorni.

1.2.2. Rientrano nelle spese di ripristino:

Tutti gli interventi diversi da quelli di cui al punto 1.2.1. I medesimi danno luogo alla dichiarazione di rilevanza locale esclusivamente se i Comuni coinvolti sono qualificabili come economicamente svantaggiati ovvero particolarmente svantaggiati ai sensi dell'art. 2 del Regolamento n.R/24; fuori di tali casi infatti gli interventi non possono accedere agli interventi finanziari previsti dal Regolamento regionale.

2.- Dichiarazione della rilevanza locale e copertura finanziaria

Una volta valutata positivamente la rilevanza locale, la dichiarazione avviene mediante Determinazione del Dirigente della Protezione Civile, senza ulteriori adempimenti ove l'intervento finanziario possa trovare copertura nel Fondo provinciale ordinario annuale di cui all'art.10, comma 4, lett.a) del regolamento n. 24 R /2008.

In tutti gli altri casi la dichiarazione è subordinata all'intesa con la Regione, relativamente alla possibilità di:

- a) concessione della quota straordinaria del Fondo medesimo di cui al medesimo comma, lett.b) (per gli interventi di soccorso)
- b) ammissione del comune al Fondo di rotazione con o senza restituzione (per gli interventi di soccorso e ripristino dei comuni economicamente svantaggiati ovvero per gli interventi di ripristino dei comuni particolarmente svantaggiati)

Tutti gli elementi di cui sopra devono risultare dal provvedimento provinciale di dichiarazione della rilevanza locale dell'evento che quindi deve:

- a) dare atto della sussistenza di un evento di protezione civile ai sensi del punto 1.1
- b) definire anche in forma sintetica gli interventi per i quali saranno attivabili gli strumenti finanziari del regolamento Regionale, facendo espresso e specifico riferimento all'articolo e alla lettera del regolamento ove la tipologia dell'intervento è prevista
- c) definire, per ciascun intervento lo strumento finanziario attivabile, dando atto per quelli che presuppongono l'intervento regionale dell'intesa con la Regione.
- d) richiamare gli esiti del sopralluogo effettuato da parte dei tecnici dell'Amministrazione.

3. Flussi finanziari

I contributi a favore dei privati dovranno essere impegnati e contestualmente liquidati a favore dei Comuni che provvederanno al relativo utilizzo secondo le modalità previste dal regolamento approvato con DPGR n. 24R/2008 ed in particolare nell'allegato A.

I contributi a favore dei Comuni, delle Comunità Montane e/o dei Centri Operativi Intercomunali relativi alle spese di soccorso ammissibili saranno di regola impegnati con l'atto che dispone la rilevanza locale dell'evento.

Le liquidazioni avverranno:

- dietro presentazione dei giustificativi della spesa per gli interventi dell'art. 4 comma 1
- con anticipazioni dell'80% della somma ammessa a contributo per gli interventi di cui all'art. 4 comma 2 e il saldo alla presentazione delle fatture per l'importo complessivo dell'intervento.
- ove trattasi di lavori pubblici il saldo è subordinato anche alla presentazione del CRE/collaudato

In tutti i casi sopra richiamati il Comuni, dalle Comunità Montane e/o dai Centri Operativi Intercomunali dovrà presentare la rendicontazione della spesa attraverso l'invio dei mandati quietanzati o autocertificazione contenente gli stessi elementi entro 60 giorni dalla disponibilità delle risorse. La mancata rendicontazione comporta la revoca del contributo e la restituzione di quanto liquidato dalla provincia.